



Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili

Caserta

NEWS DALL'ORDINE

Prot. Corr./647/314

Informativa n. 31 del 17 marzo 2017

a cura di

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

Determinazione del contributo d'iscrizione all'Albo e all'Elenco Speciale dovuto per l'anno 2017

Si ricorda che il prossimo 31 marzo scadrà il termine per il pagamento del contributo d'iscrizione all'Albo ed all'Elenco speciale dovuto per l'anno 2017. L'assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto previsionale per il 2017, ha deliberato i seguenti importi a carico degli iscritti:

- **quota ordinaria** iscritti all'Albo: € 350,00;
- **quota agevolata** di € 250,00 per i colleghi iscritti nell'Albo che alla data del 01.01.2017 non avevano ancora compiuto il 36° anno d'età.;
- **quota per gli iscritti all'Elenco speciale** € 250,00.

Si informa che, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2017.

In mancanza del pagamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza, il Consiglio provvederà ad inoltrare l'elenco degli iscritti morosi al concessionario Equitalia Sud per la riscossione coattiva.

Il versamento potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria dell'Ordine o a mezzo bonifico bancario, indicando nome e cognome, numero di matricola e nella causale "pagamento contributo annuale iscrizione 2017". Il pagamento a mezzo bonifico potrà essere eseguito su uno dei seguenti conti correnti intestati all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta:

- Unicredit Banca di Roma - Caserta P.zza Vanvitelli - IBAN: IT 44 R 02008 14903 00040 0185844;
- C/C postale n. 000093220077 e codice IBAN: IT 95 X 07601 14900 000093220077;
- Banca del Sud filiale di Caserta con codice IBAN: IT 23 N 03353 14900 000000006288.

Obbligo Formativo Ridotto

Si ricorda che in base al nuovo regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal CNDCEC in data 03/12/2015 e in vigore dal 01/01/2016, è stato introdotto l'**obbligo formativo in misura ridotta** nei seguenti casi:

- coloro che compiono i 65 anni di età nel triennio in corso (o che li abbiamo già compiuti in precedenza),
- coloro che non esercitano, **neanche occasionalmente**, l'attività professionale,
- gli iscritti nell'elenco speciale,

Più precisamente è obbligatorio maturare **30 crediti formativi professionali nel triennio con un minimo di 7 all'anno**.

Comunicazione dei crediti FPC entro il 30 marzo

Si comunica a tutti gli iscritti che entro il 30 marzo è necessario trasmettere alla segreteria i crediti formativi professionali maturati nel corso del 2016 con la partecipazione ad eventi accreditati da Ordini diversi da quello di Caserta, oltre ai crediti particolari maturati a norma dell'art. 15 del Regolamento per la Formazione professionale continua ([il testo a questo link](#)).

I crediti posso essere caricati direttamente da ogni iscritto nella propria area riservata del sito [a questo link](#). La nuova situazione diventerà visibile con la validazione dei nuovi crediti da parte della Segreteria, entro fine aprile.

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di marzo 2017

Di seguito viene riportato l'elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di marzo 2017.

[Scarica lo scadenziario](#)

Calendario delle prossime attività formative

Data	Titolo evento	Sede	Crediti
27 marzo 2017	Il modello 730/2017	Sala Convegni ODCEC di Caserta	4
27 marzo 2017	Il rating di legalità: da strumento di regolazione a opportunità per le imprese	Università degli Studi della Campania Dipartimento di Economia Capua Aula Magna	4

NEWS DALLA REVISIONE LOCALE

Pronto il programma per la formazione continua dei revisori

La Ragioneria generale dello Stato, con la determina n. 37343 del 7 marzo 2017, pubblicata ieri, ha adottato il programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2010, gli iscritti nel Registro dei revisori legali sono soggetti all'obbligo di formazione continua, il cui scopo è quello di tutelare la qualità della revisione legale. L'obbligo non ha trovato effettiva applicazione a causa della mancata emanazione del regolamento che avrebbe dovuto stabilire le relative modalità attuative. Il sistema della formazione continua è stato quindi innovato dal D.Lgs. 135/2016 (in vigore dal 5 agosto 2016), che ha stabilito che la formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF. Almeno la metà del programma di aggiornamento deve riguardare materie caratterizzanti la revisione legale, ovvero gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione, disciplina della revisione legale, deontologia professionale, indipendenza e tecnica professionale della revisione. Il periodo di formazione continua è triennale e i trienni decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi all'anno, per un totale di un minimo di 60 crediti nel triennio. L'offerta formativa può essere attivata dal MEF, da soggetti convenzionati (società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF per lo svolgimento dell'attività di formazione attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione), in possesso di determinati requisiti, nonché da ordini professionali e società di revisione legale, previa dichiarazione di conformità del MEF (si veda "Formazione continua unica di revisori commercialisti solo con convenzione" del 3 gennaio 2017). Con la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 88389/2016 è stato costituito il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali (si veda "Prende il via la formazione continua dei revisori legali" del 12 gennaio 2017), il quale ha elaborato una proposta di programma annuale di aggiornamento professionale. Valutata tale proposta, con la determina pubblicata ieri la Ragioneria ha adottato il programma, che contiene l'elenco dettagliato (circa 20 pagine) delle materie oggetto della formazione continua. Le materie caratterizzanti la revisione legale (sopra riportate) costituiscono il nucleo fondamentale per l'attività di formazione continua e dovranno rappresentare almeno il 50% dei crediti formativi di ciascun iscritto (almeno 10 crediti formativi annuali). La scelta dei restanti crediti è libera; il revisore potrà quindi selezionare nell'ambito di tutte le materie presenti nel programma gli argomenti sui quali indirizzare la sua preferenza formativa. Per quanto riguarda la decorrenza, il programma ricorda che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del D.Lgs. 135/2016, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio

2017. A tal proposito, la determina si limita a precisare che, nell'anno decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, i revisori legali iscritti al Registro sono tenuti a partecipare a programmi di formazione continua secondo le modalità previste dalla legge. Peraltro, sul portale dedicato alla revisione legale dei conti, è stato precisato che le indicazioni per l'assolvimento degli obblighi formativi saranno pubblicate al più presto sullo stesso portale. La determina non fornisce indicazioni in merito ai soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, salvo ricordare che gli obblighi formativi possono essere assolti, tra l'altro, mediante il riconoscimento dell'attività di formazione organizzata dagli Albi professionali e fruita dagli iscritti al Registro dei revisori legali. Resta da capire, a questo punto, se i 20 crediti formativi annuali previsti per i revisori legali possano essere acquisiti anche nell'ambito della formazione professionale dei commercialisti oppure se debbano considerarsi aggiuntivi rispetto ai 30 crediti previsti per gli iscritti all'Albo. Proprio su questo punto, il Consiglio nazionale si sta confrontando all'interno del tavolo istituito dal MEF e partecipato anche da Assirevi e Istituto nazionale revisori legali: "Stiamo lavorando – spiega Raffaele Marcello, Consigliere del CNDCEC delegato alla materia – per far sì che ci sia una perfetta specularità tra i programmi che impone la legge sulla revisione e quello che già facciamo nell'ambito della nostra FPC, in modo tale che i crediti che i commercialisti maturano con la formazione continua possano essere, in caso di eventi formativi inerenti per materia, automaticamente riconosciuti anche per la revisione legale". Tale impostazione, se confermata (notizie in tal senso dovrebbero arrivare nel giro di pochi giorni), rappresenterebbe anche il lasciapassare per gli Ordini locali dei commercialisti che, a quel punto, sarebbero autorizzati a organizzare eventi formativi validi anche per la revisione legale.

NEWS DAGLI ENTI LOCALI

Parere favorevole del Consiglio di Stato sul Testo unico sulle partecipate

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni sullo schema del decreto correttivo al testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175). Si tratta del primo parere che viene reso su un "decreto correttivo" della legge Madia. In questo caso, l'intervento correttivo serve anche per dare esecuzione alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale: nel novembre scorso la Consulta aveva dichiarato incostituzionale la legge Madia perché su alcuni decreti (come quello sulla società partecipate) non prevedeva l'"intesa" con le Regioni, ma soltanto il loro "parere". Il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, aveva indicato proprio la strada dei "decreti correttivi" per assicurare la prosecuzione del processo di riforma. Il decreto correttivo in questione prevede, correttamente, che l'intesa delle Regioni possa sanare tutte le disposizioni già vigenti, con effetti retroattivi, sì da assicurare la certezza dei rapporti in corso. L'intesa dovrebbe essere discussa in Conferenza Unificata nei prossimi giorni, tenendo conto anche delle indicazioni fornite da Palazzo Spada sullo schema in questione. Nel merito del provvedimento, il Consiglio di Stato afferma che il decreto correttivo non dovrebbe limitarsi ad attuare la sentenza della Corte costituzionale, ma anche introdurre tutte le modifiche necessarie per risolvere incertezze e per far funzionare, nella pratica, le norme originarie. Invece, il monitoraggio delle problematiche emerse dopo l'entrata in vigore della riforma risulta carente. Pertanto, il parere fornisce indicazioni non soltanto sulle norme del correttivo, ma anche sulle norme del testo unico che non vengono modificate dallo schema e che, invece, richiederebbero un intervento alla luce delle incertezze emerse nella prassi, o delle disfunzioni già segnalate dal parere sullo schema originario (n. 968 del 2016) e ancora attuali. Tra i vari rilievi, si segnalano in particolare:

- la perdurante criticità, evidenziata già con il primo parere sullo schema di testo unico, di attribuire al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di escludere singole società dall'applicazione della riforma, con semplice provvedimento amministrativo, con possibile violazione del principio di legalità e dubbio fondamento nella legge di delega;
- la ancor più grave criticità di estendere, con il correttivo, tale potere derogatorio anche ai Presidenti delle Regioni, perché ciò consentirebbe a un'autorità regionale di derogare, con suo provvedimento, a una disciplina statale generale propria dell'ordinamento civile;
- l'incertezza sul riparto tra giudice civile e giudice contabile sulla responsabilità dei amministratori delle società partecipate, su cui il Consiglio di Stato propone di distinguere con maggiore chiarezza per evitare possibili sovrapposizioni;
- l'esigenza di rendere effettivo il principio di "fallibilità" delle società pubbliche, raccordandone la disciplina con la norma del t.u. che impone alle amministrazioni locali partecipanti di accantonare nel bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato delle società in house,

misura che “negherebbe in radice la possibilità per le società in house di fallire” e che potrebbe risolversi anche in un indebito aiuto di Stato;

- la necessità di pervenire ad una riunificazione della disciplina in tema di enti in house (oggi collocata, con qualche difformità, sia nel t.u. sulle società partecipate sia nel codice dei contratti pubblici) e di chiarirne alcuni aspetti, tra cui la modalità di scelta del socio privato;
- l’opportunità di specificare l’applicabilità del codice dei contratti pubblici anche agli acquisti di beni e servizi da parte delle società pubbliche;
- l’importanza “cruciale” del ruolo del Ministero (e, in prospettiva, delle Regioni) contro le elusioni dalla riforma, su cui andrebbero irrobustiti i poteri di intervento, e della fase transitoria di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche attuali entro il 30 giugno 2017: il Consiglio di Stato sottolinea “la grande rilevanza di queste disposizioni per l’effettivo successo dell’intera riforma”, per le quali “andrebbe ulteriormente rafforzata, con particolare riferimento all’operazione in questione, la funzione di controllo e monitoraggio”.

Pareggio di bilancio Regioni e Province autonome – Intese regionali

Con comunicato del 13 marzo 2017 il Ministero dell’Economia e del Bilancio rende noto che è in linea nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all’indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> nella sezione “Servizi aggiuntivi” la funzione “Intese regionali”, utilizzabile da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la comunicazione dell’avvio dell’iter per la conclusione delle intese nell’ambito regionale. La comunicazione, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 15, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, doveva essere trasmessa entro il termine perentorio del 15 marzo 2017. Si rammenta che le informazioni inserite erano modificabili fino al 15 marzo 2017; decorso il predetto termine sarà solo possibile comunicare l’interruzione dell’iter per la conclusione delle predette intese. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 1, comma 506, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l’intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, si applicano, nell’esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e), del medesimo articolo 1.

FCDE sul rendiconto 2016. File excel di calcolo per le verifiche di congruità

In via preliminare si evidenzia come il D.M. 20/05/2015 ha previsto la possibilità di procedere ad un calcolo del FCDE semplificato, dando la possibilità agli enti locali di rendere graduale la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il FCDE (fino al conto consuntivo 2018), determinando l’importo nel modo seguente:

- + FCDE nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l’importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

I principi contabili precisano come tale calcolo semplificato, sia possibile effettuarlo solo a seguito della situazione finanziaria complessiva dell’ente evitando di rinviare oneri all’esercizio 2019, ciò che impone in ogni caso all’ente di verificare la congruità del citato valore con quello risultante dal calcolo semplificato. Nella realtà, nella maggioranza degli enti, la formazione dei residui non assumono un andamento stabile, ma spesso la formazione è superiore, ciò che determina un calcolo di coerenza che si allontana dal dato reale. In modo speculare a tale andamento, non può non essere considerato l’accantonamento nel bilancio di previsione, il cui importo è destinato a crescere di anno in anno, ad iniziare dall’annualità 2015 (pari ad 1/5 della media sui 5 anni). Tale calcolo prevede, infatti, di inserire progressivamente gli incassi solo in conto competenza, ossia senza la possibilità che i residui incassati possano favorire il finanziamento del proprio bilancio. Tale FCDE nei bilanci di previsione è, pertanto, votato a crescere per raggiungere nel bilancio 2021 il solo calcolo dei soli incassi in conto competenza, aumentando sempre di più i vincoli sul bilancio e riducendo indirettamente la spesa degli enti locali, già alle prese con risorse decrescenti trasferite dallo Stato e con il blocco delle proprie tariffe tributarie. Il maggior effetto si avrà sulla TARI, dove le percentuali di incasso in conto competenza sono le più basse, mentre le spese riferite alla raccolta e conferimento sono tutte esigibili. In altri termini più è alto il peso della spesa nei comuni per la raccolta e conferimento, più si avrà contrazione delle altre spese per poter finanziare l’evasione o il mancato pagamento del tributo.

IN PRIMO PIANO

NOTIFICA DEGLI AVVISI E ATTI A MEZZO PEC - l'Agazia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione dell'indirizzo

L'Agazia delle Entrate, con il Provvedimento del 3 marzo 2017, Prot. n. 44027/2017, ha approvato il modello per comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per la notificazione degli avvisi e degli altri atti dell'Agazia delle Entrate che per legge devono essere notificati (art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973).

Con il medesimo modello possono essere comunicate le variazioni e la revoca dell'indirizzo di PEC.

Il modello in questione può essere utilizzato solamente da:

- ✓ persone fisiche residenti e non residenti;
- ✓ soggetti diversi dalle persone fisiche,

non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC).

Con la presentazione del modello, il soggetto istante manifesta la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati, presso l'indirizzo PEC di cui è intestatario ovvero presso l'indirizzo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati. Il nuovo modello è utilizzabile per le istanze da inviare a partire dal 4 marzo 2017, ed è reperibile gratuitamente all'interno del sito internet dell'Agazia delle Entrate. L'Agazia delle Entrate potrà utilizzare gli indirizzi PEC comunicati con il predetto modello a partire dal 1° luglio 2017, ai fini della notifica degli atti impositivi e degli altri atti che vanno notificati per legge. La presentazione del modello va effettuata esclusivamente per via telematica e direttamente dal soggetto istante abilitato ai servizi telematici. Le modalità di trasmissione verranno definite in futuro con apposito provvedimento del Direttore dell'Agazia. Viene comunque precisato che per la trasmissione deve essere utilizzato il software reso disponibile gratuitamente dall'Agazia delle entrate nel proprio sito internet. L'attestazione dell'avvenuto ricevimento del modello da parte dell'Agazia delle entrate costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

[Per scaricare il testo del provvedimento, del modello e delle istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

Rimborsi immediati per le sentenze esecutive; il decreto in Gazzetta; finalmente è arrivato al capolinea il decreto del Mef 2017; rimborsi immediati delle sentenze esecutive a favore del contribuente

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 febbraio 2017, n. 22, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 60 del 13 marzo 2017 sono stati finalmente disciplinati i rimborsi immediati delle sentenze esecutive a favore del contribuente. In particolare, il decreto sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente prevede che la garanzia per i rimborsi esecutivi, sia costituita sotto forma di cauzione

- in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale,
- di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità,
- di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

Per le PMI le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell'albo, mentre per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata con diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o controllante. La prestazione di garanzia resta ferma anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'ente a favore del quale è prestata la garanzia l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia, va redatta in conformità ai modelli approvati, deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia, l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi.

La garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello

- del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio
- dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva.

La garanzia cessa qualora il giudice del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia. Nei giudizi aventi ad

oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA riscossa all'importazione, la garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza è prestata fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo. Il termine di tre mesi per la restituzione da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero dall'estinzione del processo. Ai fini dell'escussione della garanzia, l'ente a favore del quale è prestata comunica al garante l'ammontare delle somme dovute mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'adempimento del contribuente. Ferma restando l'efficacia della garanzia, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato dal garante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Adeguata verifica estesa a ogni prestazione professionale: per effetto dello schema di DLgs. attuativo della Direttiva 2015/849/UE potrebbe cadere il limite dei 15.000 euro

L'adeguata verifica dovrà essere effettuata sempre nell'ambito delle prestazioni professionali. La semplificata risulterà "meno semplificata" e sarà estesa anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono alcune delle rilevanti novità che potrebbero ripercuotersi sugli obblighi per il professionista qualora il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (2015/849/UE) avvenisse secondo lo schema di decreto legislativo approvato in prima lettura, pochi giorni fa, dal Consiglio dei Ministri e ora al vaglio delle Commissioni parlamentari. Attualmente l'art. 16 del D. Lgs. 231/2007 (espressamente dedicato ai professionisti) prevede, al comma 1 lett. a), che l'adeguata verifica debba essere effettuata quando la prestazione professionale abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro. Le modifiche all'art. 17 previste dallo schema di D.Lgs. determinerebbero significative novità in merito alle situazioni in cui l'adeguata verifica dovrà essere posta in essere. Prima di tutto, non c'è più alcuna distinzione fra obblighi di adeguata verifica richiesti agli intermediari finanziari, ai professionisti e ai revisori legali e da parte di altri soggetti. Il novellato art. 17, infatti, reca disposizioni generali per tutti i soggetti obbligati alla verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale. Inoltre, per prestazione professionale il nuovo art. 1, punto gg) intende (con un "italiano" in verità un po' originale) "Una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata". L'art. 17, comma 1, lett. a) stabilisce, a riguardo, che si dovrebbe procedere all'adeguata verifica "in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale". Da quanto sopra deve desumersi che ogni prestazione professionale (senza tener conto del valore dell'operazione) vada a determinare gli obblighi di adeguata verifica a prescindere non solo dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiori a 15.000 euro, ma anche dalla patrimonialità intrinseca alla medesima. L'adeguata verifica resta esclusa nell'attività di mera redazione e trasmissione di dichiarazioni fiscali e di adempimenti in materia di amministrazione del personale.

Analisi del rischio anche con adeguata verifica semplificata

Ad oggi, poi, in casi estremamente ristretti (cioè di prestazioni nei confronti di società quotate, banche, poste italiane spa, ecc.), l'art. 25 del DLgs. 231/2007 concede al professionista di porre in essere l'adeguata verifica semplificata, consistente, sostanzialmente, nell'identificare il cliente e l'eventuale legale rappresentante degli enti dimostrando le motivazioni dell'esenzione dalla verifica ordinaria. Ora l'art. 23 rende applicabile l'adeguata verifica semplificata a un ampio numero di soggetti (valutando appositi indici di rischio attinenti a tipologia di clienti, prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione e area geografica). In ottica soggettiva, inoltre, parrebbero attratti nell'adeguata verifica anche i clienti che facciano parte della Pubblica Amministrazione (es. Comuni, Regioni, ecc.) od organismi che svolgano pubbliche funzioni, stante gli espressi richiami in tal senso del comma 2 dell'art. 23. Da un punto di vista operativo, infine, l'adeguata verifica semplificata non esimerà il professionista né dall'effettuare l'analisi del rischio del cliente, né dall'individuare il titolare effettivo (quando ciò si renda necessario), né ancora dall'acquisizione di dati e dalla valutazione dello scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. In presenza di basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, infatti, i soggetti obbligati potranno applicare le misure di adeguata verifica semplificate esclusivamente sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie.

Agenzia delle Entrate: una nuova proposta di legge per disciplinare i nuovi indicatori di compliance

Per gli ISA si studia un doppio livello di premialità. Gli ISA (indicatori di compliance) sostituiranno dal 2018 gli studi di settore. I livelli saranno parametrati al "voto in pagella" (da 1 a 10) che prenderanno i contribuenti con i nuovi indicatori. L'idea potrebbe essere quella di prevedere un primo livello di premi per chi arriva alla sufficienza piena. In questo caso si potrebbero riconoscere tutti o quasi gli attuali vantaggi fiscali riconosciuti a chi rispetta oggi gli studi di settore, e prevedere un premio aggiuntivo per chi va oltre.

Cedolare secca: tramite F24 Elide

Va pagato il prezzo del "silenzio". Se non si comunica la proroga, non viene meno l'opzione per il regime sostitutivo esercitata in sede di registrazione del contratto, ma è dovuta una pena pecuniaria di 100 euro. È "1511" il codice tributo per pagare – attraverso il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" – la sanzione dovuta in caso di mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto di locazione immobiliare soggetto a cedolare secca. Ad annunciarlo, la risoluzione 30/E del 10 marzo 2017. "La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni". È questa la disposizione normativa (articolo 7-quater, comma 24, del DL 193/2016 - collegato fiscale alla legge di bilancio 2017) da cui origina l'istituzione del codice tributo in esame.

Imposta sul reddito d'impresa (IRI). Inquadramento, potenzialità e criticità. Ratio normativa

L'articolo 1, comma 547 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, nell'ordinamento tributario interno un regime impositivo di carattere opzionale riservato agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria. Trattasi della nuova Imposta sul reddito d'impresa (c.d. Iri), la quale consiste in una imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con aliquota allineata a quella stabilita in ambito Ires, per la quale potranno optare i soggetti di cui sopra in alternativa al regime impositivo ordinariamente e naturalmente stabilito per essi ex articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. "T.U.I.R."), incardinato sul principio di trasparenza; principio che, come è noto, sovrintende, seppur non più in modo esclusivo, alla tassazione dei redditi prodotti dalle società di persone e soggetti assimilati. La disciplina del regime de quo è contenuta nel neo introdotto articolo 55-bis del T.U.I.R., le cui disposizioni normative rappresentano il punto di approdo di una lunga gestazione che ha avuto origine nel 1999, con l'articolo 2, comma 14 delle Legge delega 13 maggio, n. 133 nella quale si incaricava il Governo di introdurre la tassazione separata del reddito d'impresa conseguito dalle imprese individuali e dalle società di persone con applicazione della medesima aliquota prevista per le persone giuridiche e ha continuato a svilupparsi con l'articolo 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. Legge finanziaria per il 2001), che aveva l'obiettivo di attuare la sopracitata legge delega, e con la l'articolo 11 della L. 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. Delega fiscale). Si ritiene opportuno precisare che i passaggi cruciali dell'exkursus storico-normativo appena accennato sono rappresentati oltre che dalla Delega fiscale del 2014 anche dalla Relazione finale della Commissione Biasco. Ebbene, su tale punto, la Delega fiscale ha trovato sostanzialmente (e non formalmente, stante la già intervenuta scadenza del termine per l'implementazione della Delega) attuazione solo con le norme in commento nel presente documento, ovvero, quelle di cui all'articolo 1, comma 547 della Legge di bilancio 2017, la cui ratio, come si legge nella Relazione illustrativa al Disegno di legge di bilancio 2017, risiede nell'esigenza di uniformare il trattamento delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria con quello delle società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla scelta della forma giuridica attraverso la quale svolgere l'attività di impresa

Novità dalla Fondazione nazionale commercialisti.

La Fondazione nazionale dei commercialisti ha recentemente pubblicato alcuni documenti di interesse:

- **L'impresa agricola in Italia. Profili civilistici, giusvaloristici, contabili e fiscali: [leggi il documento](#)**
- **Osservatorio Economico - Febbraio 2017: [leggi il documento](#)**

- Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale: [leggi il documento](#)
- Gli effetti della crisi sul lavoro dipendente e sul lavoro indipendente: occupazione e redditi: [leggi il documento](#)
- Il distacco transnazionale dei lavoratori e la cooperazione amministrativa internazionale alla luce della nuova Direttiva europea: [leggi il documento](#)
- Un “ingiustificato” passo indietro del legislatore in tema di note di variazione in diminuzione IVA nel caso di assoggettamento del cessionario/committente ad una procedura concorsuale: [leggi il documento](#)
- Le imposte indirette sui trust: la Cassazione torna sui suoi passi: [leggi il documento](#)
- Dinamiche del credito alle PMI e riflessioni operative: [leggi il documento](#)
- Giustizia tributaria: qualche concreta proposta per migliorare: [leggi il documento](#)

Revisori Enti Locali: elenchi professionisti estratti nella Regione Campania

Prefettura di Caserta

Si pubblicano gli elenchi dei professionisti estratti negli ultimi sorteggi effettuati presso la Prefettura di Caserta per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della Provincia.

[Visualizza gli elenchi estratti nelle sedute precedenti](#)

Prefettura di Avellino

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Avellino gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Avellino.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Benevento

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Benevento gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Benevento.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Napoli

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Napoli gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Napoli.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Salerno

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Salerno gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Salerno.

[Consulta l'elenco](#)

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: le ultime procedure fallimentari pubblicate

Si riporta l'elenco delle ultime procedure concorsuali pubblicate sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'elenco è relativo alle procedure dichiarate nel mese di marzo.

Procedura	Num/Anno	Data Dich.	Curatore/Commissario	Giudice/Delegato
S A P Atella Srl	19/2017	08.03.2017	Gentile Luigia	Pugliese Marco
Piazza Matteotti Società Consortile A R L	18/2017	08.03.2017	Murino Gianfranco	Pugliese Marco
Fattorie Del Monte Maggiore SRL	17/2017	08.03.2017	Coppola Adolfo	Cacace Edmondo
Sotras Logistica Srl	16/2017	03.03.2017	Galati Enza	Cacace Edmondo
La Mia House Spa	15/2017	03.03.2017	Moscato Luigi	Scoppa Gian Piero

Computer House Sas	14/2017	02.03.2017	Salzillo Placida	Scoppa Gian Piero
--------------------	---------	------------	------------------	-------------------

Agenzia delle Entrate: ultimi documenti pubblicati

Gli ultimi provvedimenti

▪ **Provvedimento del 09/03/2017**

Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Modifiche al Provvedimento Prot. n. 2013/87896 del Direttore dell'Agenzia del 18 luglio 2013 concernente la definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 8 e dell'articolo 22 del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18 marzo 2013

[Consulta il documento](#)

▪ **Provvedimento del 09/03/2017**

Collocamento obbligatorio nella provincia di Oristano. Legge 12 marzo 1999 n. 68. Selezione finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale disabile, nella seconda Area funzionale, fascia retributiva F1 (profilo professionale operatore) - CCNL Comparto Agenzie Fiscali e C.C.N.I. Agenzia Entrate)

[Consulta il documento](#)

Le ultime risoluzioni

▪ **Risoluzione n. 32 del 10/03/17**

Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145

[Consulta il documento](#)

▪ **Risoluzione n. 31 del 10/03/17**

Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

[Consulta il documento](#)

▪ **Risoluzione n. 30 del 10/03/17**

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", della sanzione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni

[Consulta il documento](#)

▪ **Risoluzione n. 29 del 10/03/17**

Interpello - Art.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 18, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91

[Consulta il documento](#)

▪ **Risoluzione n. 28 del 09/03/17**

Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - "Patent Box": attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright - pdf

[Consulta il documento](#)

Le ultime circolari

▪ **Circolare n. 2/E del 08/03/17**

Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 - Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 - Chiarimenti

[Consulta il documento](#)

Le ultime guide fiscali

- **Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali**

[Leggi il documento](#)

- **Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità**

[Leggi il documento](#)

- **Il contenzioso tributario**

[Leggi il documento](#)

- **Bonus mobili ed elettrodomestici**

[Leggi il documento](#)

INPS: ultimi documenti pubblicati

Si rende noto che sul sito dell'INPS sono stati pubblicati i seguenti documenti:

Ultime circolari

- **Circolare n. 58 del 10-03-2017**

Convenzione fra l'INPS e l'Unione Artigiani Italiani (UAI) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

[Consulta il documento](#)

Documenti allegati: [allegato n.1](#) | [allegato n.2](#)

- **Circolare n. 57 del 10-03-2017**

Convenzione fra l'INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

[Consulta il documento](#)

Documenti allegati: [allegato n.1](#) | [allegato n.2](#)

Ultimi messaggi

- **Messaggio n. 1134 del 13-03-2017**

Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e quiescenza dei dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria

[Consulta il documento](#)

- **Messaggio n. 1133 del 13-03-2017**

Fondo di integrazione salariale (FIS) – Chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà.

[Consulta il documento](#)

- **Messaggio n. 1114 del 10-03-2017**

Sisma Lazio Marche Umbria e Abruzzo del 24 agosto 2016 - indennità di maternità e paternità a favore degli iscritti alla gestione separata e delle lavoratrici e lavoratori autonomi.

[Consulta il documento](#)

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si ricorda che è pienamente operativa la sezione “**Formazione**” presente sul sito dell'Ordine.

In essa, oltre a poter prendere visione del calendario degli eventi accreditati, è possibile anche verificare i crediti maturati partecipando agli eventi organizzati dal nostro Ordine o predisporre le autocertificazioni previste dal regolamento per la FPC.

Per informazioni utili ai fini del corretto espletamento dell'obbligo formativo, [consulta l'apposita sezione sul sito web istituzionale.](#)

Cordiali saluti
Luigi Pezzullo